



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

PERVENUTO A: *Commissione I*

IN DATA: *05/01/2021*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Relazione Unica al Progetto di Legge
"Modifiche al Codice Penale – Introduzione del reato di diffusione illecita di
immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)"

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

nella seduta del 09 dicembre u.s. la "Commissione Consiliare Permanente Affari Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni, Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura, Beni Culturali, Università e Ricerca Scientifica" ha esaminato in sede referente il Progetto di Legge "Modifiche al Codice Penale – Introduzione del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)".

Il suddetto progetto di Legge, che risulta corredato da una relazione illustrativa che ne specifica gli scopi ed i contenuti, nasce dall'iniziativa dei Consiglieri del P.D.C.S. Mina Alice e Bugli Lorenzo con l'intento di introdurre una nuova tipologia di reato nel Codice Penale vigente nella Repubblica di San Marino; il progetto di Legge è stato depositato presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale in data 22 luglio 2020 ed è stato esaminato in prima lettura da parte del Consiglio Grande e Generale in data 24 settembre 2020.

In tale seduta, il Segretario di Stato per la Giustizia ha proceduto alla presentazione della proposta normativa e, al termine degli interventi dei Consiglieri per alcune riflessioni e considerazioni, il Consiglio Grande e Generale ha inteso assegnare il progetto di Legge alla Commissione Consiliare Permanente I per l'esame in sede referente, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della Legge Qualificata 03 agosto 2018 n. 3.

La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn) è, purtroppo, una pratica sempre più diffusa nella società attuale soprattutto con lo sviluppo e l'utilizzo dei social media, e consiste nella pubblicazione di fotografie o video che mostrano persone coinvolte in attività sessuali o in pose sessualmente esplicite senza il consenso della persona interessata; la condotta può concretizzarsi anche nell'ipotesi di foto scattate dalla stessa vittima e inviate all'ex-partner e fatte poi circolare in rete anche attraverso l'utilizzo del cellulare o e-mail.

E' opportuno sottolineare come il fenomeno del revenge porn sia altamente lesivo della dignità e della reputazione di chi subisce questo comportamento con



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

conseguenze, in taluni casi, che possono portare a gravi conseguenze come purtroppo è emerso da noti fatti di cronaca.

Il presente progetto di Legge ha pertanto come finalità quella di introdurre una specifica fattispecie di reato che punisca, ed allo stesso tempo inibisca il consumarsi, i comportamenti sopra descritti anche in ottemperanza alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza delle donne e la violenza domestica e proseguendo da parte della Repubblica di San Marino nella strada già intrapresa con la Legge del 20 giugno 2008 n. 97 ("Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere") ed implementando le fattispecie di reato che materialmente possono realizzarsi.

Questa tipologia di reato è già stata disciplinata in diversi Paesi tra i quali si ricorda a titolo esemplificativo la Germania, Israele, gli Stati Uniti d'America ed anche la Repubblica Italiana con la Legge n. 69/2019; l'ordinamento della Repubblica di San Marino non prevede ad oggi questo specifico reato e pertanto ad una potenziale vittima dei comportamenti di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn) sarà necessario fare riferimento a reati analoghi quali a titolo esemplificativo il reato di diffamazione, la violazione della normativa sulla privacy ecc.

Si rende pertanto necessario questo intervento legislativo affinché il Codice Penale della Repubblica di San Marino sappia meglio cogliere le concrete esigenze che la realtà impone ed al contempo essere in grado di fornire risposte certe.

Tale intervento legislativo ha quindi una duplice finalità: da un lato meglio adattarsi all'evoluzione della nostra società e pertanto quale maggiore tutela di una potenziale vittima dei comportamenti già specificati e dall'altro andare incontro alle esigenze degli operatori del diritto (Commissari della Legge, Avvocati...).

Il progetto di Legge, "Modifiche al Codice Penale – Introduzione del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)", intende punire gli autori di questi comportamenti, annoverando tra gli stessi non solo chi pubblica immagini o video privati aventi questo contenuto, ma anche chi li diffonde, prevedendo allo stesso tempo ipotesi attenuanti in ragione del rapporto esistente tra autore e vittima nonché della qualità del soggetto.

Passando ai lavori della Commissione I è bene evidenziare che in sede di dibattito generale precedente all'esame dell'articolato ed a seguito dell'intervento del Segretario di Stato per la Giustizia, sono state formulate riflessioni e considerazioni



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

sia da parte di esponenti dei gruppi consiliari di maggioranza che di opposizione in merito al progetto di Legge in oggetto.

Tutti i Commissari intervenuti hanno espresso valutazioni positive rispetto al progetto di Legge presentato, ribadendo la necessità di integrare ed aggiornare il Codice Penale ad oggi vigente con questa fattispecie di reato e sottolineando come sia importante integrare il quadro normativo oggi esistente soprattutto a seguito della Legge 20 giugno 2008 n. 97 e sue successive modifiche ed integrazioni ("Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere") già richiamata in precedenza.

E' opportuno evidenziare come i lavori della Commissione Consiliare si siano svolti in un clima costruttivo ed assolutamente collaborativo tra i Commissari delle diverse forze politiche e gli emendamenti proposti sono stati da tutti condivisi.

Tutti i Commissari della Commissione I, unitamente al Segretario di Stato alla Giustizia, hanno condiviso la necessità, una volta approvato il progetto di Legge in seconda lettura, di promuovere una campagna di sensibilizzazione e di divulgazione coinvolgendo in particolar modo le strutture scolastiche al fine di fare comprendere in primis alle giovani generazioni come sia necessario un uso consapevole dei social network e le negative conseguenze, e nello specifico per le vittime del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, che potrebbero scaturire da taluni comportamenti.

Il Segretario di Stato, in questo senso, si è impegnato a sostenere un ordine del giorno, in sede di seconda lettura del progetto di Legge, avente ad oggetto la campagna di sensibilizzazione citata.

Il Progetto di Legge si compone di quattro articoli ed entrando nel dettaglio dell'articolato, si riporta quanto segue:

- l'Articolo 1 (Finalità) definisce le finalità dell'intervento legislativo;
- l'Articolo 2 (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) introduce nel Codice Penale l'Art. 181-ter;
- l'Articolo 3 (Tutela delle vittime del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) introduce la possibilità di applicare quanto previsto dal Capo I e III della Legge 20 giugno 2008 n. 97;
- l'Articolo 4 (Entrata in vigore) indica l'entrata in vigore del progetto di Legge.

L'Articolo più significativo è certamente l'Art. 1 il quale, introducendo l'Art. 181-ter "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" nel Codice Penale, esplicita la condotta, il soggetto attivo del reato, le pene, le condizioni di procedibilità. E' opportuno precisare, in riferimento all'elemento soggettivo del reato, che la



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

condotta di cui al primo comma richiede il "dolo generico" a differenza del secondo comma nel quale ai fini della punibilità del soggetto agente è richiesto il "dolo specifico".

Particolare attenzione è stata data alla tutela delle vittime del reato di "revenge porn" ed in questo senso, anche a seguito del proficuo confronto emerso in sede di dibattito, si è valutato di applicare – ove compatibili - quanto previsto dal Capo I e dal Capo III della Legge 20 giugno 2008 n. 97, e successive modifiche ed integrazioni, anche a questa fattispecie di reato e pertanto con tutte le garanzie e tutele ivi previste.

Tutti gli articoli, unitamente agli emendamenti proposti, sono stati accolti con votazione palese a maggioranza ed il lavoro della Commissione I relativo alla discussione in sede referente del Progetto di Legge, "Modifiche al Codice Penale – Introduzione del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)", si è concluso con il suo accoglimento all'unanimità (con tredici voti favorevoli, zero voti contrari, zero non votanti)

A conclusione dei lavori il Presidente ha invitato i membri della Commissione a nominare i relatori per la redazione della relativa relazione; i membri hanno proposto di affidare la redazione della relazione ad un relatore unico ed è stato unanimemente deciso di affidare la stesura della relazione unica sul Progetto di Legge il sottoscritto Consigliere Alessandro Scarano.

Eccellenze, Onorevoli Colleghi, nella speranza di aver contribuito ad illustrare quanto discusso dalla Commissione I in sede referente, e sottolineando come lo svolgimento dei lavori in Commissione si sia svolto con spirito di collaborazione e condivisione chiedo al Consiglio Grande e Generale di approvare definitivamente la Proposta di Legge in discussione.

Il Relatore Unico
Alessandro Scarano